SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Sentenza n. 2/2021/RIS depositata in data 01/02/2021.

RICORSO: per l'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 229 del 30 settembre 2019 e rettificato con successivo comunicato pubblicato nella G.U., serie generale n. 262 dell'8 novembre 2019, nella parte in cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha incluso la società per azioni ricorrente tra le "altre amministrazioni locali".

RICORRENTE:
Concessioni Autostradali Venete (C.A.V.) S.p.A., in persona dell'amministratore delegato *pro tempore*.

RESISTENTE:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: nel caso di società autostradali si ha una società pubblica, quando la stessa sia sottoposta a controllo pubblico, non avendo capacità decisionale autonoma secondo i criteri generali previsti dal SEC 2010, non assumendo in proprio il rischio operativo dell'attività ed operando in un regime di monopolio naturale con pedaggi assoggettati ad etero-limitazione secondo sistemi tariffari definiti da un'autorità pubblica.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 81; art. 97; art. 103, c. 2; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 128, c. 3; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** § 1.01; § 1.37; § 2.02; § 2.12, lett. a); § 2.38; § 15.42; § 20.22; § 20.280; ***L. n. 243/2012:*** art. 2; ***L. n. 196/2009:*** art.1; ***L. n. 228/2012:*** art. 1, c. 169***; L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008):*** art. 2, c. 290; ***L. n. 163/2006:*** art. 156; ***D.Lgs. n. 165/2001:*** art. 1, c. 1.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 13/2020/RIS; **Corte di Giustizia dell'U.E.:** sent. 11 settembre 2019 nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17; **Cons. Stato,** Sez. VI, sent. n. 5026/2017.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel confermare il corretto inserimento della società autostradale ricorrente nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, le Sezioni riunite hanno premesso che **<<la CAV è da configurare giuridicamente come una società pubblica (partecipata per metà da altra società pubblica – Anas – e per metà dalla Regione Veneto). Per ciò che concerne la disciplina dei contratti pubblici l'atto costitutivo la qualifica come organismo di diritto pubblico (cfr. art. 2.6) mentre nella convenzione ricognitiva viene ritenuta sussumibile nell'ambito delle società di progetto ex art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006: in ordine a tale ultimo aspetto va rilevato che più propriamente va qualificata come società pubblica di progetto. In ogni caso ai fini dell'inquadramento della società nell'ambito delle unità istituzionali considerate dal SEC 2010 non rileva la posizione della società nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici bensì il comportamento**

economico della società stessa>>.
Pertanto, il Collegio giudicante è pervenuto alla conclusione che **<<la Concessioni Autostradali Venete… è una società pubblica, sottoposta a controllo pubblico, che non ha capacità decisionale autonoma secondo i criteri generali previsti dal … SEC 2010…è affidataria *ex lege* della concessione delle tratte autostradali…non ha autonomia decisionale con riguardo alla specifica concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della sua attività…non ha assunto in proprio il rischio operativo dell'attività…opera in un regime di monopolio naturale con pedaggi assoggettati ad etero-limitazione secondo sistemi tariffari definiti da un'autorità pubblica>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno ribadito l'inclusione nell'elenco ISTAT della società per azioni Concessioni Autostradali Venete, caratterizzata da un controllo pubblicistico e da una gestione dell'attività, in favore del socio pubblico, di natura concessoria.
Anche se il SEC 2010 non dedica molte norme alla normazione dei contratti di concessione dei servizi, il Supremo Consesso contabile ha stabilito che la società ricorrente, che gestisce tratte autostradali, individuate nella convenzione, non presenta autonomia decisionale riguardo alla specifica concessione, intesa *<<quale possibilità di incidere sulle clausole contrattuali o su importanti decisioni collegate al contratto>>*, concludendo, sul punto, che *<<Ai fini classificatori previsti dal SEC 2010, vale rilevare che la CAV, come si è detto, è una società pubblica, concessionaria della gestione di due tratte autostradali, che si è assunta anche gli oneri finanziari della realizzazione degli stessi: si tratta in sostanza della gestione di un servizio pubblico comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura e l'esazione dei pedaggi. Per inquadrare la CAV tra le unità istituzionali indicate dal SEC 2010 bisogna far riferimento ai criteri previsti con riguardo alle società pubbliche ed alle concessioni di un pubblico servizio>>*.
A conferma di tali risultanze, il Collegio decidente ha chiarito, vieppiù, che *<<la gestione di un'arteria autostradale comporta generalmente un monopolio naturale in quanto raramente sono soggette alla concorrenza diretta di altre infrastrutture dello stesso tipo o di altre infrastrutture di diverso tipo, che offrono servizi altamente fungibili>>*, pertanto, *<<Nel caso di specie tale situazione di monopolio è ancora più reale se si tiene conto del fatto che la realizzazione del collegamento autostradale, oggetto di concessione, come si legge nelle premesse dell'atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva, è stato annoverato dal CIPE tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale>>*.